

Art. 10.

Codici per servizi di assistenza clienti "customer care"

1. Il codice di assistenza clienti (*customer care*) consente ai clienti di un operatore di accedere allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo attraverso un codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale per permettere l'eventuale accesso anche da reti di altri operatori.

2. I codici di assistenza clienti (*customer care*) hanno la struttura descritta di seguito:
codici brevi a 3 cifre

119, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 173, 177

181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 195

codici a 4, 5, 6 e 7 cifre

1331, 1400, 192X, 194X con $X=2 \div 9$

1920XY, 1921XY con $X, Y=0 \div 9$

16488, 1723535

3. Con riferimento ai codici 194X con $X=0, 1$, rimangono non utilizzati 2 valori che rimangono disponibili in futuro od eventualmente costituiscono la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

4. Gli operatori nazionali hanno diritto ad un codice breve a tre cifre, che viene rilasciato agli operatori titolari di licenza e vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. Nel caso di operatori con più licenze viene assegnato un solo codice breve a tre cifre, mentre i successivi codici sono a lunghezza maggiore.

5. Gli operatori titolari di licenza per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un codice breve a tre cifre viene rilasciato contestualmente alla licenza.

6. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

7. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio satellitare hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

8. Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a sei cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

9. Il richiedente può indicare nella richiesta di rilascio di assegnazione della licenza individuale o nell'autorizzazione sperimentale alla prova tre codici di assistenza clienti (*customer care*) in ordine di preferenza.

10. L'Autorità assegna, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i codici di assistenza clienti (*customer care*) ed in ordine alle preferenze espresse.

11. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle preferenze espresse per l'utilizzo provvisorio.

12. Il periodo di latenza per i codici di *customer care* ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 11.

Codici per servizi di emergenza

1. I codici per i servizi di emergenza sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti di seguito:

Codice	Denominazione Servizio	
112	Carabinieri Pronto intervento	Ministero della difesa
113	Soccorso pubblico di emergenza	Ministero dell'interno
115	Vigili del fuoco Pronto intervento	Ministero dell'interno
118	Emergenza sanitaria	Ministero della sanità

4. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e modificare o eliminare gli esistenti.

Art. 12.

Codici per servizi di pubblica utilità

1. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.

2. Il codice viene richiesto all'Autorità dall'Amministrazione pubblica incaricata del controllo sul soggetto che fornisce il servizio, che in ogni caso non deve essere offerto da più soggetti in concorrenza tra loro, previo il riconoscimento della pubblica utilità del servizio, da parte dell'organo competente.

3. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

4. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente assegnati sono descritti di seguito:

Codice	Denominazione Servizio	
117	Guardia di finanza	Ministero delle finanze
1530	Capitaneria di porto Assistenza in mare – Numero blu	Ministero dei trasporti
1515	Servizio antincendi boschivo del corpo forestale dello stato	Ministero dell'interno
1518	Servizio informazioni CISS	Ministero dei lavori pubblici

5. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di pubblica utilità e modificare o eliminare gli esistenti.

Art. 13.

Numerazione per servizi di addebito al chiamato

1. I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato.

2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito:

800 UUUUUU con $U=0\div9$

803 UUU con $U=0\div9$

3. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 800 vengono assegnate agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.

4. Il richiedente nella richiesta di assegnazione di risorse di numerazione per servizi di addebito al chiamato limitatamente al codice 800 può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

5. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 803 vengono assegnate agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori.

6. L'assegnazione è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di addebito al chiamato ha una durata massima di dodici mesi.

8. Le numerazioni assegnate sui codici 167 e 162 possono essere raggiunte anche mediante la selezione del codice 800 in sostituzione dei codici 167 e 162.

9. Dal 4 dicembre 1999 gli utenti dei servizi di addebito al chiamato sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione del codice 800.

10. I codici 167 e 162, sbarrati all'utenza dal 1° dicembre 1999, sono nuovamente utilizzabili dall'8 gennaio 2001 per altre esigenze.

Art. 14.

Numerazione per servizi di tariffa premio

1. I codici 144 e 166 identificano la categoria specifica dei servizi di tariffa premio.

2. La struttura delle numerazioni per i servizi di tariffa premio è la seguente:

144 A UUUUU con $A,U=0\div9$

166 A UUUUU con $A,U=0\div9$

3. La prima cifra dopo il codice 144/166 determina la tariffa al chiamante. L'Autorità definisce le fasce di costo corrispondenti.

4. Le numerazioni per servizi di tariffa premio vengono assegnati agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.

5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.

7. L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di tariffa premio ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 15.

Numerazione per i servizi di addebito ripartito

1. Oltre al codice 147, i codici [84X] vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito.

2. La struttura e le categorie tariffarie al chiamante per i servizi di addebito ripartito sono articolate su due fasce come di seguito riportato.

Prima categoria – quota fissa

147	0UUUUU	U=0÷9
147	X0UUUU	X diverso da 0 e 8 U=0÷9
840	UUUUUU	U=0÷9
841	UUU	U=0÷9

Seconda categoria – quota variabile minutaria

147	8UUUUU	U=0÷9
147	X8UUUU	X diverso da 0 e 8 U=0÷9
848	XY	
848	UUUUUU	U=0÷9
847	UUU	U=0÷9

L'Autorità definisce altre eventuali categorie sul codice 84Y (con Y=2, 3, 5, 9).

3. Le numerazioni per servizi di addebito ripartito vengono assegnate agli operatori su base singolo numero sui codici 841 e 847 a seconda della categoria tariffaria per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori.

4. Il richiedente in sede di domanda per l'assegnazione di queste risorse di numerazione può esprimere una preferenza.

5. L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

6. Il periodo di latenza per queste risorse di numerazione ha una durata massima di dodici mesi.

7. Dalla data di pubblicazione della presente delibera le numerazioni assegnate sul codice 147 possono essere raggiunte anche mediante la selezione dei codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria.

8. Il codice 147 viene sbarrato all'utenza dal 1° dicembre 2000. Lo stesso è nuovamente utilizzabile per altri servizi dal 1° aprile 2001.

9. Le numerazioni assegnate per i servizi di addebito ripartito sul codice 147:

migreranno con la seguente modalità:

147 0UUUUU verso 840 0UUUUU
147x0uuuu verso 840x0uuuu con x diverso da 0 e 8
147 8UUUUU verso 848 8UUUUU
147x8uuuu verso 848x8 uuuu con x diverso da 0 e 8

10. A partire dalla data di pubblicazione della presente delibera non sono assegnate numerazioni sul codice 147.

11. Dalla stessa data tutte le numerazioni che si renderanno disponibili con la migrazione sui codici 840 e 848 e che non risulteranno assegnate agli operatori sono assegnate per blocchi da cento numeri continui da 00 a 99 sui codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria. Dal 1° dicembre 2000 gli utenti dei servizi di addebito ripartito sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione dei codici 840 e 848.

Art. 16.

Codici di accesso a rete privata virtuale

1. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale è la seguente:

1482, 149X con X=4,5,6,7,8,9
149XY con X=0,1,2,3 e Y=da 2 a 9
149 XYZ con X=0,1,2,3 e con Y=0,1 e Z=0÷9

dove i codici 1482, 149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore gestore della rete privata virtuale.

2. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

3. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

4. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 17.

Numerazione per servizi di numero unico

1. Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di numero unico.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico è la seguente:

199 X UUUUU con $X=0,1,5,6,7,8,9$ e $U=0\div9$

199 XY UUUU con $X=2,3,4$ $Y=2\div9$ e $U=0\div9$

199 XYZ UUU con $X=2,3,4$ $Y=0,1$ $Z=0\div9$ $U=0\div9$

dove le X, XY e XYZ identificano univocamente l'operatore.

3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

4. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

5. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 18.

Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica

1. I codici 899 e 892 identificano la categoria specifica dei servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante.

2. La struttura delle numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica è la seguente:

899 UUUUUU con $U=0\div9$

892 UUU con $U=0\div9$

3. Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 899 vengono assegnate per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la medesima tariffa.

4. Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 892 vengono assegnate su base singolo numero. L'operatore assegnatario può definire tariffe diverse per il servizio relativo a ciascun numero.

5. Il richiedente può esprimere nella domanda di assegnazione le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto avente titolo, l'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica ha una durata massima di dodici mesi.

8. L'assegnazione delle numerazioni e l'offerta dei relativi servizi sono soggette all'approvazione da parte dell'Autorità di un apposito codice di autodisciplina redatto da parte dell'operatore richiedente.

9. Le condizioni per l'accesso da parte degli utenti sono definite sulla base delle negoziazioni tra le parti e, ove applicabile, contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento anche sulla base dei principi indicati nella delibera 1/00/CIR e successive modificazioni.

Art. 19.

Numerazione per servizi di numero personale

1. I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi di numero personale.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero personale è la seguente:

178X UUUUUU con X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0÷9

178XY UUUUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 e U=0÷9

178XYZUUUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0,9 e U=0÷9

dove le X, XY, XYZ identificano univocamente l'operatore.

3. Il richiedente nella domanda di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

4. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto avente titolo, l'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

5. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 20.

Numerazione per servizi interattivi in fonia

1. I codici 163 e 164 identificano in modo non esclusivo servizi interattivi in fonia.

2. La struttura delle numerazioni 163, 164 è la seguente:

163XY con X= da 0 a 9 e Y= da 2 a 9

164XY con X= da 0 a 9 e Y= da 0 a 9

163XYZ con X= da 0 a 9 Y= 0 e 1 e Z= da 0 a 9

3. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.

4. L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

5. Un numero diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di dodici mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

Art. 21.

Numerazione per servizi internet

1. Nell'ambito del nuovo piano di numerazione organizzato per servizi sulla base della prima cifra del numero, la prima cifra 7 viene utilizzata, in modo non esclusivo, per la numerazione per servizi internet. I singoli servizi legati all'ambito internet vengono definiti sulla base delle cifre successive.

2. I codici 70X identificano in modo non esclusivo la categoria specifica dei servizi per accesso da reti telefoniche fisse o da reti mobili ad internet ed in particolare l'accesso agli *Internet Service Provider*, detti

nel seguito ISP. Oltre a quelli definiti nel presente articolo, i rimanenti codici 70X sono riservati per altre categorie di servizi internet.

3. Le numerazioni di cui al comma 2 hanno la struttura descritta di seguito:

700 UUUUUUU con $U=0\div9$ numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con chiamata gratuita, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

701 UUUUUUU con $U=0\div9$ numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

La chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso.

702 UUUUUUU con $U=0\div9$ numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

La fatturazione della chiamata viene svolta dall'operatore a cui è attestato l'ISP e con cui il cliente ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente.

709 UUUUUUU con $U=0\div9$ numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con tariffazione specifica, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

La fatturazione relativa ai servizi viene svolta dall'operatore/ISP con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente.

4. Le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione tra operatore di accesso ed operatore assegnatario della numerazione sono stabilite in funzione della localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione e sono contenute, laddove applicabili, nell'offerta di interconnessione di riferimento.

5. Le numerazioni per accesso ad internet vengono assegnate agli operatori di cui all'articolo 3 della presente delibera per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la medesima tariffa.

6. L'operatore, nella richiesta di numerazione di cui al comma 3, può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni.

7. L'assegnazione è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi internet ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 22.

Identificativi dei punti di segnalazione

1. La rete di segnalazione è strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - *International Signalling Point Codes*) e nazionale (SPC - *Signalling Point Codes*).

2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali è definita nella raccomandazione UIT - T Q.708. I gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC *Signalling Area/Network Code*) sono amministrati dall'UIT. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla Autorità. L'Autorità richiede all'UIT i gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati all'UIT.

3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - SPC sono codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati dall'Autorità.

4. Nella richiesta di assegnazione il richiedente deve indicare l'impianto e la relativa ubicazione.

5. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.

6. La variazione dell'associazione di un punto di segnalazione con un determinato impianto è soggetta a comunicazione all'Autorità, fermo restando quanto previsto al comma 5.

7. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale ha una durata massima di tre mesi.

Art. 23.

Numerazione per altri servizi

1. Sono disponibili, presso l'Autorità, informazioni sulle risorse di numerazione attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente articolato.

2. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorità una proposta di struttura, la descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.

3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle risorse di numerazione richieste.

4. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

ALLEGATO A

RELAZIONI FRA STATI DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE

Le risorse di numerazione possono assumere uno degli stati descritti in tabella A.1.

In figura A.1 viene descritto il diagramma che illustra le relazioni tra i diversi stati e in tabella A.2 le relative transizioni.

Tabella A.1 - Stati delle risorse di numerazione

STATO	Durata max.	Descrizione risorsa
Disponibile	Indeterminata	Disponibile per assegnazione o assegnazione provvisoria ove applicabile
Assegnato	Come la licenza o altro titolo	Assegnata in via definitiva
Assegnato provvisoriamente	Specificata per ciascuna risorsa	Assegnata per esercizio sperimentale o per prove ove applicabile
Revocato	Specificata per ciascuna risorsa	Risorsa in latenza
Riservato	Indeterminata	Risorsa non utilizzabile

Figura A.1 - Diagramma di relazione tra gli stati delle risorse di numerazione

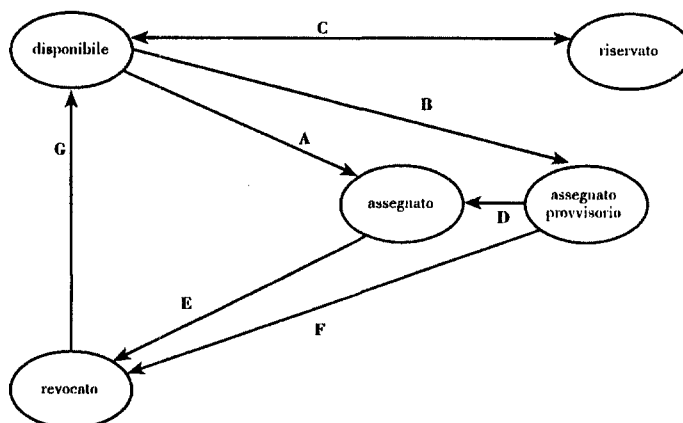


Tabella A.2 - Transizione tra gli stati delle risorse di numerazione

Transizione	Causa
A	- domanda di licenza o altro titolo - domanda di assegnazione
B	- domanda di autorizzazione sperimentale - domanda per prova
C	- decisione Autorità
D	- domanda di licenza o altro titolo
E	- cessazione servizio - modifica termini licenza o altro titolo - mancato utilizzo
F	- cessazione servizio o prova - modifica dei termini della autorizzazione - mancato utilizzo
G	- fine periodo di latenza

ALLEGATO B

Tabella B.1 - Cifre ABC relative a indicativi geografici riservati per utilizzi futuri

186	449	579	822
188	466	581	826
325	482	582	834
326	484	723	926
378	526	762	936
420	531	770	977
430	567	772	986
443	576	788	

DELIBERA n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000

Disposizioni in materia di autorizzazioni generali

Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2000, n. 184

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 18 luglio 2000, in particolare nella prosecuzione del 19 luglio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103, riguardante il recepimento della direttiva 90/388/CE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, riguardante l'attuazione della direttiva 94/46/CE, che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE, nella parte relativa alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite;

Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 1997, su un appoggio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità, così come estesa con decisione 1215/00/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 maggio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1997, relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, così come modificato con la propria delibera n. 217 del 22 settembre 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1999, n. 247;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 22 gennaio 1998, riguardante la modificazione del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 marzo 1997 relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, relativo alla determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 25;

Visto il decreto legislativo del 13 maggio 1998 n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attività giornalistica";

Vista la legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

Vista la decisione ERC/DEC (00) 03, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti "*Satellite Interactive Terminals*" (SIT);

Vista la decisione ERC/DEC (00) 04, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti "*Satellite User Terminals*" (SUT);

Vista la decisione ERC/DEC (00) 05, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti "*Very Small Aperture Terminal*" (VSAT);

Vista la decisione ERC/DEC (99) 26, 29 novembre 1999, relativa all'esenzione dal rilascio di licenza individuale per terminali solo riceventi via satellite, cosiddetti "*Receive Only Earth Station*" (ROES);

Vista la comunicazione della Commissione europea "Verso un quadro nuovo per l'infrastruttura delle telecomunicazioni e i servizi correlati - Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni" (COM (1999) 539);

Visto il documento di lavoro della Commissione europea in materia di autorizzazione delle reti e servizi di comunicazioni del 27 aprile 2000;

Vista la propria delibera n. 410 del 22 dicembre 1999, "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio di licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2000, n. 10, così come modificata dalla propria delibera n. 367 del 14 giugno 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2000, n. 147;

Vista la propria delibera n. 388 del 21 giugno 2000, "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2000, n. 149;

Visto quanto disposto dall'articolo 6, comma 30, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, secondo il quale "le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione";

Considerata la necessità di adeguare le predette condizioni di esercizio dei servizi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di comunicazioni, uniformandone i diversi contenuti;

Considerata l'opportunità di adeguare il quadro normativo dei servizi via satellite all'evoluzione tecnologica e alla normativa comunitaria del settore, con particolare riferimento alle decisioni del Comitato europeo delle radio comunicazioni (ERC), che prevedono una sostanziale semplificazione delle procedure di autorizzazione per le stazioni terrene di modeste dimensioni, quali i terminali d'utente di una rete di comunicazione via satellite;

Considerato che la costante evoluzione dell'offerta di servizi di telecomunicazioni su tutte le reti rende necessaria una normativa adeguata a tale evoluzione tecnologica e commerciale;

Considerato che la categoria generale dei servizi di telecomunicazioni si riferisce a numerose tipologie di servizi, quali la trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito - nella quale rientrano, ad esempio, i servizi internet, offerti su reti fisse e mobili, e i servizi a valore aggiunto, che si avvalgono di collegamenti diretti della rete pubblica - nonché la semplice rivendita di capacità e la telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

Considerato che è richiesta una licenza individuale nel caso di imposizione di "obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta su tutto il territorio nazionale, di linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni", ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 318/97;

Considerato che, nelle more dell'adozione di una specifica disciplina in materia di contributi, in ottemperanza a quanto disposto a livello comunitario, si applicano i vigenti decreti ministeriali che determinano i contributi a carico dei soggetti licenziatari e autorizzati;

Considerati i risultati della consultazione pubblica, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 2000, n. 48, ai sensi della delibera n. 278/99;

DELIBERA

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) "regolamento", il provvedimento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

b) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) "autorizzazione generale", un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, è ottenuta su semplice denuncia di inizio attività ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso;

d) "licenza individuale", un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ad una impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, possono aggiungersi a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorità;

e) "gruppo chiuso di utenti", una pluralità di soggetti che risultino legati fra loro da uno stabile interesse professionale comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione connesse direttamente al predetto interesse;

f) "servizi di rete via satellite", servizi che consistono nell'impianto ed esercizio di reti di stazioni terrene e/o terminali per collegamenti via satellite al fine di realizzare radiocomunicazioni con il segmento spaziale;

g) "servizi di comunicazione via satellite", i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;

h) "VSAT" (*Very Small Aperture Terminal*) terminale satellitare bidirezionale (ricevente e trasmettente) per le trasmissioni dati, video e voce (a esclusione dei terminali portatili per la telefonia vocale);

i) "ROES solo ricevente" (*Receive Only Earth Station*), terminale per ricezione satellitare VSAT conforme alla decisione ERC/DEC(99)26;

j) "SNG" (*Satellite News Gathering*), servizio espletato mediante una stazione terrena trasportabile utilizzata a titolo temporaneo per effettuare riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di programmi;

k) "S-PCS" (*Satellite Personal Communication Services*), servizi di comunicazione personale via satellite, compresa la telefonia vocale, offerti al pubblico;

l) "banda protetta", la banda 14.0 - 14.25 Ghz (collegamento ascendente via satellite) e 12.5 - 12.75 Ghz (collegamento discendente via satellite), nonché la banda 19,7 Ghz - 20,2 Ghz (collegamento discendente via satellite) e 29,5 Ghz - 30 Ghz (collegamento ascendente via satellite);

m) "SIT" (*Satellite Interactive Terminal*) terminale per ricetrasmisione satellitare conforme alla decisione ERC/DEC (00) 03;

n) "SUT" (*Satellite User Terminal*) terminale per ricetrasmisione satellitare conforme alla decisione ERC/DEC (00) 04;

o) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di rete per comunicare con un altro punto terminale;

p) "semplice rivendita di capacità", la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata;

2. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento.

Art. 2.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica:

a) ai servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e articolo 22, lettera e) e f) del regolamento, diversi dalla telefonia vocale e dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze;

b) ai servizi via satellite espletati nell'ambito della banda protetta.

2. Tutti gli altri servizi via satellite, inclusi i servizi S-PCS, restano assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, fino ad un successivo provvedimento ovvero alla modifica del decreto ministeriale 25 novembre 1997, relativo alla procedura di rilascio delle licenze individuali.

3. La presente delibera stabilisce le condizioni di autorizzazione generale sulla base dell'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento, e individua all'articolo 3, comma 2, i casi in cui un soggetto che intenda offrire un servizio di telecomunicazioni sulla base di una autorizzazione generale possa avviare il servizio stesso contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

4. Le domande di autorizzazione relative ai servizi diversi da quelli di cui al successivo articolo 3, comma 2, si intendono accolte ai sensi dell'articolo 20 della legge 2 agosto 1990, n. 241, qualora l'Autorità non comunichi un provvedimento negativo motivato entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione.

Art. 3.

Regime di autorizzazione generale

1. Il soggetto, che intenda offrire uno dei servizi individuati dalla presente delibera, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in uno dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, nei settori disciplinati dal presente provvedimento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare all'Autorità una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'articolo 5.

Tale dichiarazione deve attenersi a quanto indicato:

a) nell'allegato A, nel caso in cui il soggetto intenda offrire al pubblico servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche;

b) nell'allegato B, nel caso in cui il soggetto intenda espletare un servizio di comunicazione via satellite tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;

c) nell'allegato C, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di comunicazione via satellite SNG;

d) nell'allegato D, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di rete via satellite tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;

e) nell'allegato E, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di rete via satellite di tipo SNG;

2. I soggetti che intendano offrire al pubblico i seguenti servizi di telecomunicazioni possono avviare il servizio contestualmente alla presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera f) del regolamento:

- trasmissione dati a commutazione di pacchetto e/o di circuito;

- semplice rivendita di capacità;
- telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti;
- servizi di comunicazione via satellite di tipo SNG;
- servizi di comunicazione via satellite espletati tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;

3. Gli operatori autorizzati sono obbligati all'iscrizione al pubblico registro tenuto a cura del Ministero delle comunicazioni, come prescritto all'articolo 22 del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, sino all'istituzione presso l'Autorità del registro unico degli operatori di comunicazione, previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 249/97.

Art. 4.

Disposizioni sanzionatorie - conciliazione e risoluzione delle controversie

1. In caso di inosservanza delle condizioni previste per le autorizzazioni generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento e all'articolo 25 della legge n. 128 del 24 aprile 1998.

2. Le procedure di conciliazione e risoluzione delle controversie sono disciplinate dall'articolo 18 del regolamento.

Art. 5.

Condizioni per le autorizzazioni generali

1. I soggetti che offrono al pubblico i servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, devono soddisfare i seguenti obblighi, ove applicabili in funzione della tipologia del servizio richiesto:

a) il rispetto delle esigenze fondamentali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento riguardanti la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati;

b) il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento;

c) la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed ai fini statistici;

d) l'uso effettivo della capacità di numerazione;

e) l'utilizzo di apparati di rete e di apparecchiature terminali di telecomunicazioni conformi alle disposizioni vigenti in materia di omologazione, di approvazione, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;

f) il pagamento dei contributi di cui all'articolo 7;

g) la fornitura di fatture dettagliate e documentate;

h) la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;

i) l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;

j) la fornitura gratuita dei servizi di emergenza;

k) la collaborazione tempestiva alle competenti Autorità giudiziarie ai fini della tutela della sicurezza delle comunicazioni e le necessarie prestazioni a fronte di richieste di documentazione e di intercettazioni legali, anche mediante sistemi informatici e telematici, secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle comunicazioni citata in premessa, dal regolamento, dall'articolo 266 bis codice di procedura penale, nonché da successive disposizioni in materia.

2. I soggetti che offrono servizi di telecomunicazioni al pubblico in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, compresi fax, elaboratori dotati di modem o altrimenti connessi a reti informatiche, oltre a soddisfare agli obblighi di cui al comma 1, sono tenuti a:

a) consentire l'identificazione certa degli utenti che fanno uso di detti terminali per l'invio di posta elettronica;

b) indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi ogni responsabilità riguardo alla corretta funzionalità dell'apparecchiatura terminale e, nel caso di telefoni a pagamento, del dispositivo per la gestione autonoma della tassazione;

c) curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione di "fuori servizio" dell'apparecchiatura terminale;

d) rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili.

3. I soggetti autorizzati che offrono servizi di comunicazioni via satellite tramite l'utilizzo di terminali di tipo SIT o SUT, o VSAT con caratteristiche conformi alle decisioni ERC/DEC/(00) 03, ERC/DEC/(00) 04, ERC/DEC/(00) 05, devono garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 per tutti i terminali installati sul territorio nazionale. A tal fine curano la tenuta di un registro contenente almeno le seguenti informazioni:

- generalità del cliente presso il quale il terminale è installato
- ubicazione del terminale
- nome del costruttore
- modello e numero di serie del terminale

Art. 6.

Documentazione a corredo della dichiarazione

1. Il soggetto richiedente deve allegare alla dichiarazione la seguente documentazione:

- se avente sede in ambito nazionale:

a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura comprensivo del nulla osta antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

b) certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

- se avente sede in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in uno dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità:

a) certificato equipollente a quello rilasciato dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura contenente le seguenti informazioni: denominazione della società, nazionalità, natura giuridica, capitale sociale, sede legale, componenti il Consiglio d'amministrazione, oggetto sociale;

b) certificato equipollente a quello di cui al precedente punto b) da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o più autorizzazioni in conformità al presente provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, può presentare una nuova dichiarazione facendo riferimento alla documentazione già esibita, nei limiti della prevista validità, salvo integrazioni giustificate da eventuali mutamenti nel frattempo intervenuti.

Ove vengano presentate da uno stesso richiedente più domande di autorizzazione, la documentazione di cui alle lettere a) e b) può essere prodotta in originale unico.

I soggetti che intendono offrire servizi di comunicazioni via satellite, oltre a produrre la documentazione di cui al presente comma, sono tenuti a indicare, per l'impiego delle stazioni satellitari, gli estremi del titolo abilitativo al servizio di rete rilasciato dall'autorità competente del Paese in cui tale titolo è stato rilasciato.

2. I soggetti che intendono offrire servizi di rete via satellite mediante terminali VSAT, ovvero SIT e SUT, operanti nelle bande protette, oltre a produrre la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti a presentare: